

PRIME INDICAZIONI E NORME PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NELLE PARROCCHIE

10 maggio 2019

LA PARROCCHIA E LA NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA

Prima ancora di una legge, è il buon senso che richiede una certa cura nel trattamento dei dati dei fedeli. Per rendere l'idea si possono paragonare i dati a dei beni che non appartengono a chi li detiene, ma che vengono affidati per uno scopo specifico. Così, il libro prestato da un amico per una veloce lettura non potrà essere prestato o regalato ad altri, salvo che con l'approvazione del proprietario. I dati dei fedeli non appartengono alla Diocesi o alla parrocchia, possono essere da esse utilizzati nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

La Conferenza Episcopale Italiana il 25 maggio 2018 ha emanato il nuovo **Decreto Generale in materia di tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza** che aggiorna le precedenti norme in materia del 1999. La normativa canonica troverà piena ed esclusiva applicazione in quelle attività che caratterizzano la vita della Chiesa. Tra esse ricordiamo, ad esempio: i registri canonici; gli annuari e i bollettini; il catechismo e le attività estive (oratori, GREST, campi, ecc.).

Per quelle attività che di per sé non sono caratteristiche della Chiesa (se non nelle modalità con cui vengono effettuate) troverà applicazione il regolamento generale sulla protezione dei dati, cioè il **Regolamento UE n. 2016/679** (meglio conosciuto come **GDPR**). Tra queste attività ricordiamo, ad esempio, le scuole diocesane o parrocchiali; le opere di assistenza (ospedali, case di riposo, ambulatori...); le attività caritative che prevedono la comunicazione dei dati a enti terzi.

Di seguito presentiamo schematicamente i principali aspetti che interessano la vita della parrocchia.

PRINCIPI GENERALI

2

Quali sono le norme che disciplinano il trattamento dei dati effettuato dalla parrocchia?

La Chiesa cattolica, essendo dotata di un *corpus* completo di norme a tutela delle persone, è esentata dalla applicazione del GDPR quando sono presenti le seguenti condizioni:

- a) il trattamento riguarda la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione della Chiesa cattolica;
- b) il trattamento ha a oggetto i dati relativi ai fedeli e ai soggetti che, con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa, entrano in contatto con la Chiesa;

Se ricorrono entrambe le condizioni sopraindicate, il trattamento di dati da parte della parrocchia può ritenersi esentato dal rispetto della disciplina del GDPR per essere assoggettato esclusivamente alle norme canoniche e quindi al Decreto Generale CEI per la tutela della buona fama e del diritto alla riservatezza. I dati così raccolti non devono essere comunicati fuori dalla Chiesa cattolica, salvo le ipotesi espressamente previste dal diritto canonico o dalla legge civile.

I REGISTRI DEI SACRAMENTI

Occorre acquisire il consenso o rendere l'informativa per l'acquisizione dei dati da iscrivere sui registri dei sacramenti?

Considerato che i registri dei sacramenti – e precisamente i registri:

- dei Battesimi
- dei Matrimoni
- dei Defunti

- degli Oneri delle pie fondazioni (tabella e registro)
- delle Messe intenzionate
- delle Cresime
- dei Legati
- dei Catecumeni
- delle Prime comunioni

sono regolati dal diritto canonico, non occorre acquisire il consenso né rendere l'informativa per l'acquisizione dei dati da iscrivere nei registri dei sacramenti.

Chi è il titolare del trattamento dei registri dei sacramenti?

Il titolare del trattamento dei registri dei sacramenti è la parrocchia.

È possibile trasferire i dati dei registri dei sacramenti su formato elettronico?

A condizione che la versione elettronica non sostituisca i registri dei sacramenti in formato cartaceo e che i dati contenuti nei registri dei sacramenti siano utilizzati esclusivamente per le attività sacramentali dei fedeli, il trasferimento dei dati dei registri dei sacramenti su supporti elettronici appare legittimo.

È possibile utilizzare i dati contenuti nei registri dei sacramenti per comunicare ai fedeli le attività della parrocchia?

I dati contenuti nei registri dei sacramenti possono essere utilizzati esclusivamente per le attività e le procedure regolate dal diritto canonico e, quindi, non possono essere utilizzati per comunicare ai fedeli le attività della parrocchia.

Per ulteriori informazioni sui registri dei sacramenti: cfr. allegato 1.

LE CELEBRAZIONI LITURGICHE

Quali accortezze bisogna seguire se una celebrazione liturgica viene trasmessa via streaming o in televisione?

Prima dell'inizio della celebrazione, occorre avvertire i fedeli della possibilità della trasmissione via streaming o televisiva, invitando loro, se non vogliono essere ripresi, a prendere posto in una zona della chiesa riservata e ben delimitata. I minori che non sono accompagnati da almeno un genitore debbono prendere posto nella parte riservata, salvo che il genitore abbia previamente espresso il consenso alla ripresa. È opportuno che la stessa comunicazione sia resa anche con un avviso da affiggere all'ingresso della chiesa.

Queste cautele non sono necessarie quando è a tutti ben evidente che l'evento religioso è trasmesso con mezzi di telecomunicazione, come, ad esempio, in ipotesi di visita del Papa o di celebrazione che attira l'attenzione dei media.

IL CATECHISMO E LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI

Per l'iscrizione al catechismo e alle attività della parrocchia è necessario adempiere a specifiche formalità?

Per le iscrizioni al catechismo e alle attività della parrocchia (ad esempio, oratorio, campo scuola, feste parrocchiali, ecc.) non è necessario acquisire il consenso del titolare dei dati, essendo sufficiente che il titolare stesso, quando conferisce i dati, sia adeguatamente informato circa le finalità e le modalità del trattamento.

A chi va data l'informativa nel caso di iscrizione di un ragazzo minorenne al catechismo e alle attività della parrocchia?

Nel caso di raccolta dei dati di un ragazzo minorenne, l'informativa deve essere resa ad almeno uno dei genitori.

L'informativa deve essere resa per iscritto?

Non occorre che l'informativa sia resa per iscritto, l'importante è che la parrocchia possa dimostrare che sia stata resa. Il suggerimento, quindi, è di utilizzare la stessa forma che si adopera per la raccolta dei dati: ad esempio, se i dati sono raccolti con un modulo cartaceo, l'informativa può essere apposta in calce allo stesso modulo; se i dati sono raccolti tramite un sito internet, l'informativa può essere messa sul sito; se i dati sono conferiti via telefono, l'informativa può essere resa con un messaggio preregistrato nella segreteria del telefono.

Occorre sottoscrivere l'informativa?

Non occorre che l'informativa sia sottoscritta, essendo sufficiente che la parrocchia possa dimostrare che sia stata resa al momento della acquisizione dei dati, ad esempio inserendo nei vari moduli di raccolta dati un'apposita dicitura (**cfr. allegati 2-B e 3-B**).

Per ulteriori informazioni e per un modello di informativa per l'iscrizione al catechismo e alle attività della parrocchia: cfr. allegati 2-3.

LA CARITÀ E LA BENEFICIENZA

Quali sono le regole per la privacy da seguire per le attività caritative e di beneficenza svolte dalla parrocchia?

Se si tratta delle attività ordinarie di carità e di beneficenza svolte dalla comunità parrocchiale in favore degli indigenti e delle persone in difficoltà, con prevalenza della finalità religiosa o pastorale (ad esempio: le raccolte domenicali in favore dei poveri, l'aiuto allo studio), si seguono le norme del Decreto generale CEI; se, invece, l'attività ha una rilevante finalità anche sociale (ad esempio in collaborazione con autorità pubbliche o organizzazioni private), allora occorrerà seguire quanto previsto dal GDPR.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Chi è il titolare del trattamento dei dati della parrocchia?

Il titolare del trattamento è la parrocchia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, e non il parroco.

Chi è il titolare dei registri dei sacramenti custoditi nella parrocchia?

Il titolare dei registri dei sacramenti custoditi nella parrocchia è la parrocchia stessa.

L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Chi è l'incaricato del trattamento dei dati della parrocchia?

Tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumono il ruolo di «incaricati al trattamento» o «autorizzati al trattamento». Essi devono seguire le istruzioni impartite dalla parrocchia. Ricoprono il ruolo di incaricati del trattamento, ad esempio: tutti i sacerdoti e i laici addetti alla Curia diocesana così come coloro che collaborano nelle segreterie parrocchiali.

La nomina dell'incaricato del trattamento deve essere fatta per iscritto?

Seppure non necessario, è preferibile che l'incarico sia conferito con lettera scritta, nella quale siano specificate le istruzioni per il trattamento dei dati (**cf. allegato 4**).

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Chi è il responsabile del trattamento dei dati?

Il «responsabile del trattamento» è la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo, esterno alla parrocchia, che tratta dati personali per conto della parrocchia stessa (art. 2 n.8).

Una parrocchia deve nominare un responsabile del trattamento?

Il Responsabile del Trattamento è una figura solo eventuale, presente laddove i dati vengano trasmessi a terzi (ad es. una società che imbusta e spedisce riviste) perché svolgano un servizio per conto della parrocchia (ad es. il recapito della rivista parrocchiale).

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi è il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO)?

Il Responsabile della Protezione dei Dati è un professionista esterno alla parrocchia che ha, tra l'altro, i compiti di sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità, e collaborare con la parrocchia, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); informare e sensibilizzare la parrocchia, nonché i dipendenti di questa.

La parrocchia deve nominare il Responsabile della Protezione dei Dati?

Considerato che la necessità di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati sorge solo nel caso in cui il trattamento si svolga *su larga scala* (art. 18 del Decreto generale), ordinariamente una parrocchia non è tenuta a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati.

IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Cos'è il "registro delle attività di trattamento"?

Il "registro delle attività di trattamento" è quel documento, anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) i dati di contatto della parrocchia e, se nominato, del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 19 Decreto Generale).

È obbligatorio per una parrocchia predisporre il "registro delle attività di trattamento"?
Ogni parrocchia deve redigere un "registro delle attività di trattamento" (art. 19 del Decreto generale) .

Come si redige il "registro delle attività di trattamento"?

Sul sito dell'Ufficio Problemi Giuridici della CEI sarà presto possibile scaricare un modello di "registro delle attività di trattamento" che può agevolmente essere completato ed eventualmente adattato alle specifiche esigenze della parrocchia.

Dove va custodito il "registro delle attività di trattamento"?

Può essere custodito nella segreteria parrocchiale.